ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 87/404/CEE E SUCCESSIVE MODIFICHE IN MATERIA DI RECIPIENTI SEMPLICI A PRESSIONE

Art. 5

Presunzione di conformità dei recipienti il cui prodotto PS x V è superiore a 50 bar x l

Si presumono conformi alle prescrizioni ed in particolare ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I i recipienti muniti di marcatura CE. Per quanto riguarda i recipienti fabbricati in Italia, le norme nazionali di ricezione delle norme armonizzate comunitarie sono emanate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Qualora i recipienti siano disciplinati da altre norme relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima indica che il recipiente si presume conforme a tali norme. Tuttavia, nel caso in cui sia lasciata al fabbricante la facolta' di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto le norme applicate dal fabbricante; in questo caso, nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli d'istruzione che devono accompagnare i recipienti, sono riportati i riferimenti alle norme comunitarie applicate.

Versione in vigore dal 21 marzo 1997, non più in vigore dal 26 maggio 2016 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione delle direttive 87/404/CEE e successive modifiche in materia di recipienti semplici a pressione
Estremi	Decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-311-1991/art-5-presunzione-di-conformita-dei-recipienti-il-cui-prodotto-ps-x-v-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

e/versione/3